

Norme & Tributi

Pmi innovative, si sbloccano gli incentivi agli investimenti

AGEVOLAZIONI

Firmato il decreto interministeriale Mef-Mise Lo stallo durava dal 2015

Riordino per le startup Bonus fiscale del 30% per società e persone

Carmine Fotina

Si sbloccano le agevolazioni fiscali per investimenti in Pmi innovative, in stallo ormai da oltre quattro anni. Le disposizioni applicative sono pronte: dopo la firma del ministero dell'Economia, il decreto attuativo è stato firmato anche dal ministero dello Sviluppo economico. Ora il provvedimento dovrà passare dalla Corte dei conti prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il decreto consolida in un unico testo

le disposizioni per le Pmi innovative (finora non operative) con quelle per le startup innovative, che erano invece già in vigore sulla base di un decreto ministeriale del 2014 ma erano state progressivamente modificate con diversi interventi normativi, poi comunicati alla Commissione europea. Gli incentivi fiscali sono destinati a persone fisiche che investono sia nella categoria delle Pmi innovative sia nelle startup. Detrazione del 30% nel primo caso (per importo non superiore a 1 milione per ciascun periodo d'imposta), deduzione del 30% nel secondo (non oltre 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta). L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o Pmi innovative.

Sia per la detrazione che per la deduzione, se di ammontare superiore al reddito dichiarato, l'eccedenza può essere riportata nei tre anni di imposta

successivi. Gli incentivi sono cumulabili con quelli per le stock option ed altri strumenti di «work for equity» concessi ai dipendenti.

Per Pmi innovative (il regime di aiuto ha ricevuto l'ok della Commissione Ue solo il 17 dicembre 2018) si intendono le imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 3 del 24 gennaio 2015, legati ad esempio al volume di spesa in R&S, al personale altamente qualificato, ai brevetti. Sono considerate tali fino al settimo anno dalla loro prima vendita commerciale. Con alcune deroghe: rientrano nella categoria fino a dieci anni dalla prima vendita se attestano di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti o addirittura senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Il decreto dispone l'ammissione alle agevolazioni per investimenti effettuati dal periodo di imposta 2017 in poi, da mantenere per almeno 3 anni. Gli incentivi spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni per ciascuna startup o Pmi innovativa.

La doppia firma ministeriale viene salutata come un passo importante dalla Piccola industria di Confindustria. «Questo decreto rappresenta una contaminazione positiva perché permette di sbloccare gli incentivi per le Pmi innovative e consente di mettere ordine su quelli destinati alle startup», dice il presidente Carlo Robiglio. «Porta un doppio vantaggio anche sotto il profilo degli investimenti perché consente a chi investe di poter sfruttare open innovation, know how e competenze delle Pmi innovative che a loro volta possono decollare grazie al supporto e alla capacità di internazionalizzazione delle società mature che investono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo telematico, vademecum anti-errori

TRIBUTARIO

Guida di Aidc Milano e Ctr Lombardia in vista del debutto dell'obbligo

Si avvicina il debutto dell'obbligo del processo tributario telematico (Ptt). Dal prossimo 1° luglio, infatti, bisognerà passare necessariamente dalla piattaforma online per iscrivere un ricorso tributario. In vista del debutto, la sezione di Milano dell'Aidc (associazione italiana dottori commercialisti) e la Ctr Lombardia lanciano la versione aggiornata della guida facile al rito tributario.

L'obiettivo della guida (disponibile online all'indirizzo <https://www.aidc.pro/milano/progetti>) è di consentire a tutti i dottori commercialisti che si occupano di contenzioso tributario di acquisire per tempo, approfittando del periodo transitorio, le competenze necessarie per essere pronti al debutto.

«Abbiamo cercato di dare un supporto concreto e operativo all'utente nell'utilizzo della piattaforma Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria) - spiega Edoardo Ginevra, presidente Aidc Milano - delle sue videate, dei campi da compilare, dei formati ammessi, cercando in altre parole di dare un contributo affinché la nuova tecnologia non diventasse un problema ulteriore per il commercialista impegnato con la sua sensibilità e competenza tecnica a difendere le ragioni del proprio cliente nel processo tributario».

— N. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialista sanzionato anche per il visto leggero

FRODE FISCALE

Respinto il ricorso fondato sulla natura più lieve della conformità

Giovanni Negri

L'insostenibile leggerezza del visto fiscale. Può essere sanzionato per frode fiscale il dottore commercialista che ha apposto un visto "solo" leggero sulla dichiarazione dei redditi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza della Terza sezione penale n. 19672 depositata ieri. È stato così respinto il ricorso presentato dalla difesa del professionista contro il sequestro per equivalente di una somma di denaro. La misura era stata disposta a fronte di un quadro accusatorio teso a contrastare un'associazione criminale fondata su uno schema fisso: la ricerca di imprese in crisi, il reclutamento di un prestatore e la costruzione con vari espedienti di una contabilità nella quale fare figurare considerevoli crediti d'imposta derivanti da operazioni fittizie.

Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva fatto valere la sottoscrizione del solo visto leggero da parte del professionista, una modalità che avrebbe dovuto contribuire a scagionarlo da qualsiasi responsabilità penale. La Cassazione, tuttavia, non è stata di questo avviso. E ha ricordato innanzitutto il quadro normativo di riferimento: il visto di conformità, infatti, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 e si declina nella forma leggera (articolo 35) e in quella pesante (certificazione tributaria come ulteriore forma di controllo, disciplinata dall'articolo 36).

Il primo, sottolinea la pronuncia, rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti iscritti a determinati Albi. «Con la sua apposizione - avverte la Corte - i professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto». Controlli che hanno l'obiettivo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute. Il visto leggero è obbligatorio per una serie di operazioni, come la compensazione dei crediti relativi all'Iva, imposte dirette e Irap e ritenute di importo superiore a 5.000 euro.

Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme fiscali che hanno per oggetto la determinazione e il versamento dell'imposta.

E allora, ricorda la sentenza, anche nel caso del visto leggero il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quanto risulta dalla documentazione a disposizione. Quanto alla responsabilità penale, il professionista colpevole del rilascio di un falso visto di conformità, leggero o pesante, oppure di un'infedele asseverazione dei dati, è punibile «dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impugnabile l'atto fuori dall'elenco

CASSAZIONE

Interpello antielusivo sempre ricorribile anche se non è indicato dalla norma

Laura Ambrosi

È impugnabile il diniego all'interpello antielusivo anche se non è un atto espressamente individuato dalla norma sul contenzioso tributario. Si tratta di una facoltà del contribuente che non è esercitata non ha alcuna conseguenza sfavorevole, potendo essere impugnato l'eventuale successivo provvedimento. A confermare questo

principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12150 depositata ieri.

La vicenda

La direzione regionale dell'agenzia delle Entrate rigettava un'istanza di disapplicazione delle norme antielusivo presentata da una società. In particolare, la contribuente evidenziava che era rimasta inattiva a causa del ritardo nella concessione di specifiche autorizzazioni amministrative. La società proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario e l'Ufficio ne chiedeva l'inammissibilità nel presupposto si trattasse di atto non impugnabile. Entrambi i gradi di merito confermavano le ragioni della contribuente e l'Agenzia ricorreva in Cassazione, ri-

badando anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

La decisione

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che l'elencazione degli atti impugnabili prevista nel contenzioso tributario (articolo 19 Dlgs 546/92) ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi amministrazioni porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

Al momento della ricezione di un provvedimento anche non espressamente individuato tra gli atti impugnabili, infatti, può sorgere in capo al contribuente l'interesse a chiarire la

propria posizione sulla legittimità e fondatezza della pretesa.

La Cassazione ha così precisato che il contribuente ha la facoltà, e non l'onere, di impugnazione di atti diversi da quelli espressamente indicati nel citato elenco e l'eventuale mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole sulla successiva possibilità di contestare la pretesa.

Ne consegue che la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato nella norma sul contenzioso tributario non determina la cristallizzazione della pretesa, poiché è sempre possibile la proposizione del ricorso avverso il provvedimento successivamente emesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

Il Sole
24 ORE

BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

Guida operativa alle regole fiscali per il calcolo puntuale delle imposte da imputare nel bilancio 2019

a cura di Luca Gaiani

Derivazione rafforzata, requisiti di certezza e determinabilità oggettiva

Superammortamento 30% e Iperammortamento 150%, come far partire l'agevolazione

Rivalutazione beni di impresa Transfer pricing, nuove regole Ultimo anno dell'Ace

La Guida, pensata per aiutare imprese e consulenti a districarsi nel labirinto di principi contabili e fisco, percorre le principali disposizioni del Testo unico in materia di reddito di impresa, evidenziando, per ciascuna di esse, le regole applicative e le interrelazioni con le poste di bilancio.

IN EDICOLA DAL 16 APRILE
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*

Offerta valida in Italia fino al 16 maggio 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/bilancio
*Oltre il prezzo del quotidiano

